COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 1655 DEL 08/05/2024

OGGETTO: REVOCA PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI N. 6 SISTEMI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ - ART. 142 C.D.S. CIG: B12B8A0176

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021, esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (altrove, per brevità, T.U.E.L.);
- il Decreto del Sindaco n. 43 del 11.11.2022, con cui è stato conferito al sottoscrittore del presente atto l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile ed eventuale sostituzione del dirigente in caso di assenza;
- Visto il decreto del Commissario Straordinario del Comune di Rovigo n. 4 del 05/03/2024 che conferma la validità ed efficacia dei decreti sindacali nn. 43/2019, 43 e 44 dell'11 novembre 2022 al conferimento di incarichi dirigenziali e di vice segretario;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 29.12.2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";
- la Delibera di Giunta n. 6 del 18.01.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01.02.2024, avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026", dichiarata immediatamente esecutiva;

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1377 del 16.04.2024 è stata adottata la decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di n. 6

sistemi in postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni ai limiti massimi di velocità mediante procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023;

- che il servizio oggetto dell'affidamento ha la durata di 42 mesi, con decorrenza dalla verifica di conformità dei sistemi di rilevamento con esito positivo e comunque fino al 31.12.2027, con facoltà di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore biennio ai sensi dell'art. 76, comma 6 del d.lgs. 36/2023 e facoltà di proroga tecnica di 12 mesi di cui all'art. 120, comma 11 del Codice, da applicarsi nelle more dell'individuazione del nuovo futuro aggiudicatario;
- che alla citata procedura è stato attribuito il CIG B12B8A0176;
- che con la predetta determinazione dirigenziale è stato, inoltre, individuato per la scelta del contraente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sono stati approvati, tra gli altri, il capitolato speciale d'appalto e la scheda relativa ai criteri per la valutazione delle offerte;
- che, con determinazione del dirigente del Settore Gare e Appalti n. 1392 del 17.04.2024, sono stati approvati il bando/disciplinare di gara e i relativi allegati/modulistica ed è stato previsto, per lo svolgimento della procedura di gara, l'utilizzazione del sistema telematico denominato "SINTEL" di Aria Lombardia S.p.A.;
- che gli atti di gara sono stati pubblicati nel sistema telematico in data 17.04.2024 ed è stato previsto per la presentazione delle offerte il termine del 20.05.2024, ore 10:00;

Rilevato che l'art. 142, comma 6, del cds prevede che "*Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.*"

Dato atto che l'art 4 del capitolato speciale d'appalto individua le "Caratteristiche e funzionalità tecniche dei dispositivi di rilevazione delle infrazioni" e, in particolare, prevede che i dispositivi oggetto di noleggio "*devono essere conformi e rispondenti, per caratteristiche, omologazioni/approvazioni, alle norme contenute nel Codice della Strada e devono essere idonei all'accertamento in modalità automatica delle infrazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada*";

Precisato che la predetta disposizione del capitolato è stata predisposta in considerazione delle precisazioni fatte in merito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale nella circolare n. 8176 del 11.11.2020 secondo cui, con riguardo ai sistemi di rilevazione della velocità, "*la materia è disciplinata dall'art. 45, comma 6 del vigente Codice della Strada che trova la sua attuazione nell'art. 192 del Regolamento di esecuzione. In tali articoli che costituiscono l'impianto generale di riferimento, la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono usati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa "od", in funzione di creare un'alternativa tra le due parole*". Secondo la citata circolare, inoltre, "*la differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal*

dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell'approvazione non si eseguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati. Nel caso specifico dei sistemi di rilevazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, questo ufficio, dall'inizio della propria attività di settore e ancora attualmente, provvede alla loro approvazione; pertanto tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l'accertamento delle violazioni, sono soggetti "ad approvazione.". Sulla base delle considerazioni riportate, la predetta circolare giunge alla conclusione per cui "*i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione*";

Rilevato che:

- sulla questione è intervenuta la recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 10505/2024, pubblicata in data 18.04.2024, che, in disaccordo con la circolare ministeriale, si è pronunciata dando una interpretazione restrittiva dell'art. 142, comma 6 del Codice della Strada (d.lgs. 285/1992) e dell'art. 192 del Regolamento esecutivo del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);
- in particolare, la Suprema Corte ha condiviso "*la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero dello sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento*". *L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo che costituisce l'indispensabile condizione di legittimità per l'accertamento stesso a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 del codice della strada (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)*";
- con la citata ordinanza, la Corte di Cassazione ha altresì ritenuto che la descritta conclusione non potesse essere posta in discussione dalla richiamata circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 8176 del 11.11.2020, poiché, da un lato, "*Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra*

omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo" e, sotto altro profilo, "*è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).*";

Dato atto che, non essendo allo stato presente una specifica norma tecnica che definisca i requisiti e le caratteristiche delle apparecchiature di rilevazione della velocità, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha finora proceduto alla sola "approvazione" di tali apparecchiature, ed è pertanto ragionevole ritenere che non sia possibile reperire sul mercato sistemi di rilevazione elettronica della velocità "omologati" ai sensi dell'art. 142 del C.d.S.;
Rilevato pertanto che la procedura di gara non può concludersi con il noleggio di impianti rispondenti alle caratteristiche indicate nel codice della strada secondo le precisazioni interpretative dettate dalla Corte di cassazione nell'ordinanza sopra indicata con conseguente inosservanza del principio del risultato sancito dall'art. 1 del nuovo codice dei contratti pubblici;

Richiamato l'art. 21-*quinquies* della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni relativo alla revoca dei provvedimenti;

Ritenuto:

- che, alla luce di tutte le considerazioni fin qui esposte, e in ossequio al predetto principio del risultato, nonché al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., è opportuno procedere a revocare, ai sensi del citato art. 21-*quinquies* della l. 241/1990, la procedura di gara indetta con la decisione n. 1377 del 16.04.2023 per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di n. 6 sistemi in postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, identificata dal CIG B12B8A0176;
- il presente provvedimento è conforme al potere di revoca attribuito alla P.A. dal più volte citato art. 21-*quinquies* della l. 241/1990 e dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale "*alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alle legge 7 agosto 1990 n. 241*";

- non sussistono in concreto i presupposti indennitari stabiliti dal medesimo art. 21-*quinquies*, che riguardano esclusivamente provvedimenti incidenti su rapporti negoziali, insussistenti in concreto;

Ritenuto, altresì, di non dover effettuare le comunicazioni di avvio del presente procedimento di revoca in quanto non risultano individuati i partecipanti in pendenza di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10.00 del 20.05.2024;

Richiamati:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 192;
- la legge n. 190/2012, in particolare l'art. 1, commi 15 e 32, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nei siti *web* istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il d.lgs. 33/2013, inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la legge 136/2010, in particolare gli artt. 3 e 6, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. 36/2023;
- l'attestazione AUSA codice 0000155140, che certifica i requisiti di qualificazione di Stazione appaltante;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Commissario Federico Dal Bello, in qualità di Responsabile di procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 1 del 03.01.2023;

tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1 che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2 di revocare in autotutela, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura di gara indetta con la decisione a contrarre n. 1377 del 16.04.2024 per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione di n. 6 sistemi in postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni ai limiti massimi di velocità identificata con il **CIG B12B8A0176**;

3 di dare atto che, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, devono intendersi revocati la decisione a contrarre adottata con determinazione dirigenziale n. 1377 del 16.04.2024 e tutti gli atti connessi e conseguenti inerenti alla procedura di gara in oggetto;

4 di revocare inoltre le prenotazioni di spesa disposte con la predetta determinazione dirigenziale n. 1377, e più precisamente:

- prenotazione codice n. 205354 per noleggio rilevatori anno 2024;
- prenotazione codice n. 205355 per noleggio rilevatori anno 2025;
- prenotazione codice n. 205356 per noleggio rilevatori anno 2026;
- prenotazione codice n. 205567 per noleggio rilevatori anno 2027;

5 di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Appalti e Gare per le attività e gli adempimenti di competenza;

6 di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione " bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente;

7 di dare atto infine che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

8 di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario, per i seguiti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale